



Deliberazione n.39 del 25/06/2020 del CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Regolamento di accesso alle prestazioni economiche erogate dal Comune di Venezia a favore delle persone anziane non autosufficienti, delle persone con disabilità e delle persone con problemi di salute mentale autorizzate all'ingresso in strutture residenziali approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 133 del 26 novembre 2015. Modifica degli articoli 9 e 17.

L'anno 2020 il giorno 25 del mese di giugno in seguito a convocazione, previa osservanza di quanto previsto dal provvedimento del Presidente del Consiglio Comunale del 26 marzo 2020, P.G. 152778, si è riunito, in modalità telematica mediante videoconferenza, il Consiglio Comunale in sessione ordinaria.

Il Presidente del Consiglio Comunale dott.ssa ERMELINDA DAMIANO assume la Presidenza dalla sede del Palazzo Municipale di Mestre Ca' Collalto in collegamento telematico da remoto come attestato dai log della registrazione della seduta in atti.

Partecipa ed è incaricato della redazione del presente verbale il Vice Segretario Generale dott. FRANCESCO VERGINE collegato dalla sede del Palazzo Municipale di Mestre Ca' Collalto.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dopo breve discussione, invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Risultano presenti/assenti alla seduta i seguenti componenti del Consiglio comunale:

Pres.	Ass.		Pres.	Ass.		Pres.	Ass.	
X		Battistella Luca	X		Formenti Gianpaolo	X		Rosato Valter
	X	Brugnaro Luigi	X		Gavagnin Enrico	X		Rosteghin Emanuele
X		Canton Maika	X		Giacomin Giancarlo	X		Sambo Monica
X		Casarin Barbara	X		Giusto Giovanni		X	Scano Davide
	X	Casson Felice	X		La Rocca Elena		X	Scarpa Alessandro
X		Centenaro Saverio	X		Lavini Lorenza	X		Scarpa Renzo
X		Cotena Ciro	X		Lazzaro Bruno	X		Senno Matteo
X		Crovato Maurizio		X	Locatelli Marta	X		Serena Ottavio
X		Damiano Ermelinda	X		Onisto Deborah	X		Tosi Silvana
X		D'Anna Paolino	X		Pea Giorgia	X		Visentin Chiara
X		De Rossi Alessio	X		Pelizzato Giovanni		X	Visman Sara
X		Faccini Francesca	X		Pellicani Nicola	Pres.	Ass.	
X		Fiano Rocco	X		Rogliani Francesca	31	6	

Il Consiglio approva previo appello nominale con il seguente esito:

Favorevoli n. 31: Battistella Luca, Canton Maika, Casarin Barbara, Centenaro Saverio, Cotena Ciro, Crovato Maurizio, Damiano Ermelinda, D'Anna Paolino, De Rossi Alessio, Faccini Francesca, Fiano Rocco, Formenti Gianpaolo, Gavagnin Enrico, Giacomin Giancarlo, Giusto Giovanni, La Rocca Elena, Lavini Lorenza, Lazzaro Bruno, Onisto Deborah, Pea Giorgia, Pelizzato Giovanni, Pellicani Nicola, Rogliani Francesca, Rosato Valter, Rosteghin Emanuele, Sambo Monica, Scarpa Renzo, Senno Matteo, Serena Ottavio, Tosi Silvana, Visentin Chiara

Contrari n. 0:

Astenuti n. 0:

Non Votanti n. 0:

Con separata votazione la deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, previo appello nominale, con il seguente esito:

Favorevoli n. 30: Battistella Luca, Canton Maika, Casarin Barbara, Centenaro Saverio, Cotena Ciro, Crovato Maurizio, Damiano Ermelinda, D'Anna Paolino, De Rossi Alessio, Faccini Francesca, Fiano Rocco, Formenti Gianpaolo, Gavagnin Enrico, Giacomin Giancarlo, Giusto Giovanni, Lavini Lorenza, Lazzaro Bruno, Onisto Deborah, Pea Giorgia, Pelizzato Giovanni, Pellicani Nicola, Rogliani Francesca, Rosato Valter, Rosteghin Emanuele, Sambo Monica, Scarpa Renzo, Senno Matteo, Serena Ottavio, Tosi Silvana, Visentin Chiara

Contrari n. 0:

Astenuti n. 0:

Non Votanti n. 0:

Oggetto: Regolamento di accesso alle prestazioni economiche erogate dal Comune di Venezia a favore delle persone anziane non autosufficienti, delle persone con disabilità e delle persone con problemi di salute mentale autorizzate all'ingresso in strutture residenziali approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 133 del 26 novembre 2015. Modifica degli articoli 9 e 17.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta dell'Assessore alla Coesione Sociale

Premesso che:

- l'art.118 della Costituzione dà pieno riconoscimento e attuazione al principio di sussidiarietà verticale e orizzontale, secondo una prospettiva che non si limita a definire la pluralità dei livelli di governo territoriale, ma attribuisce piena centralità al cittadino, assegnando ai soggetti pubblici il compito di riconoscere le risorse presenti nei singoli, nelle famiglie e nelle comunità e a promuovere le condizioni per nuove pratiche di cittadinanza;
- l'art.13 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 conferisce al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

Visti:

- la Legge n. 328/2000 -“Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” - che assegna ai Comuni compiti di programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete;
- la legge n.18/2009 con la quale è stata ratificata e resa esecutiva la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità che definisce le linee guida che orientano la programmazione e la realizzazione del sistema dei servizi e degli interventi a favore delle persone con disabilità; in particolare l'art 19 riconosce l'eguale diritto delle persone con disabilità, cui deve essere assicurato l'accesso ai servizi di sostegno domiciliare, residenziale o diurno, con la stessa possibilità di scelta riservata a tutti;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 84 del 16 gennaio 2007 “*L.R. 16 agosto 2002, n. 22 " Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali" - Approvazione dei requisiti e degli standard, degli indicatori di attività e di risultato, degli oneri per l'accreditamento e della tempistica di applicazione, per le strutture sociosanitarie e sociali.*” Allegato A e Allegato B che stabiliscono, tra l'altro, le unità di offerta residenziale per le persone con disabilità e definiscono le caratteristiche dell'utenza cui sono dedicate.
- la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 4589 del 28 dicembre 2007 “*Indirizzi per la determinazione dei livelli di assistenza alle persone con disabilità accolte nei servizi*

residenziali. Attuazione dell'art. 59 della LR 2/2007.”, che stabilisce: *“La retta complessiva di accoglienza si compone della quota di rilievo sanitario, riconosciuta dalla Regione in relazione all'impegnativa di residenzialità su uno dei tre livelli suddetti, e della quota a carattere alberghiero riconosciuta a carico della persona con disabilità accolta e, se necessario, a carico del comune di residenza in relazione ai regolamenti da questi adottati.”*;

- il DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 con il quale è stata introdotta, a far data dal 1 gennaio 2015, una nuova disciplina in materia di ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente), strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate.

Dato atto che:

- le richieste di inserimento in struttura residenziale vengono valutate in sede di Unità Valutativa Multidisciplinare Distrettuale/Ospedaliera (UVMD/UVMO) che, sulla base della valutazione del bisogno e del livello di assistenza necessario alla persona, individua la tipologia di struttura residenziale accreditata (ai sensi della LR 22/2002) in grado di assicurare alla persona accolta il mantenimento e il completo soddisfacimento dei bisogni sociali, sanitari e socio sanitari;
- le persone con disabilità accolte in struttura residenziale possono fare richiesta di contributo economico per il pagamento della quota alberghiera della retta ai sensi del *“Regolamento di accesso alle prestazioni economiche erogate dal Comune di Venezia a favore delle persone anziane non autosufficienti, delle persone con disabilità e delle persone con problemi di salute mentale autorizzate all'ingresso in strutture residenziali”* approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 133 del 26 novembre 2015. Il regolamento prevede la certificazione ISEE quale requisito d'accesso alla prestazione economica e stabilisce che il contributo venga calcolato sulla base della reale capacità economica del beneficiario, comprendendo le risorse economiche a qualsiasi titolo percepite al netto delle ritenute (pensioni, rendite...) ivi compresa l'indennità di accompagnamento e i beni mobili desunti dalla dichiarazione sostitutiva Unica e certificazione ISEE (giacenza media), detratte la quota di beni mobili che rimane nella disponibilità del beneficiario come determinata dalla Giunta Comunale, l'importo forfetario per le piccole spese personali, eventuale quota a disposizione del coniuge e figli a carico del beneficiario in analogia a quanto disposto dall'INPS in materia di reversibilità.

Considerato che con sentenza n. 01505/2020 del 2/3/2020 il Consiglio di Stato :

- respinge il ricorso del Comune di Venezia RG 4319 del 2019 avverso la sentenza del TAR Veneto, Sez. III, n. 303/2019 in merito al citato regolamento comunale oggetto di impugnazione;
- annulla l'articolo 9 del citato regolamento *“Entità della prestazione economica per le persone con disabilità”*;
- impone il principio per cui l'ISEE è *“l'unico strumento di calcolo per la capacità contributiva dei privati”* e *“deve pertanto scandire le condizioni e la proporzione di accesso alle prestazioni agevolate. Pertanto la definizione del livello di compartecipazione del costo della prestazione [...] deve avvenire mediante l'applicazione dell'indicatore ISEE [...]”*.

Dato atto pertanto che, alla luce di tutto quanto sopra esposto, è necessario:

- modificare il regolamento di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 133 del 26/11/2015 limitatamente all'articolo 9 "Entità della prestazione economica per le persone con disabilità" con la conseguente inefficacia dei collegamenti tra il suddetto articolo e il resto del regolamento in cui si fa riferimento alle disponibilità economiche, ai beni mobili e immobili, alle spese personali, alla franchigia di beni mobili, alla quota riservata a disposizione del coniuge e dei figli a carico, poiché l'unico parametro di riferimento per l'individuazione della prestazione economica è rappresentato dall'ISEE che assorbe le suindicate componenti economiche;
- disapplicare, con riferimento all'art. 9, i seguenti articoli: art. 2 commi 1 e 2; art. 4 comma 1 lettera c; art. 5 comma 4 lettera c, d, e, f, g, h; art. 11; art. 13 comma 1; art. 14 commi 1 e 2; art. 15 comma 5; art. 18 comma 1 lettera c, e; art. 19.

Ritenuto necessario, per dare esecuzione alla sentenza del Consiglio di Stato di cui sopra, proporre una nuova disciplina regolamentare che preveda il livello di partecipazione alla spesa della quota alberghiera per strutture residenziali per le persone con disabilità in ragione di fasce di ISEE e in relazione alle diverse unità di offerta (Residenze Sanitarie Assistite, Case di Riposo, Comunità Alloggio, Gruppo Appartamento) che presentano una retta alberghiera di diverso importo.

Dato atto che al fine di recepire le disposizioni del Consiglio di Stato, il testo del nuovo articolo 9 è il seguente:

Art. 9 - Entità della prestazione economica per le persone con disabilità

1. Con riferimento alla D.G.R. del Veneto n. 4589 del 28 dicembre 2007 *"Indirizzi per la determinazione dei livelli di assistenza alle persone con disabilità accolte nei servizi residenziali. Attuazione dell'art. 59 della LR 2/2007"* punto *"Indicazioni per la determinazione delle rette di residenzialità"* che stabilisce che *"la retta complessiva di accoglienza si compone della quota di rilievo sanitario, riconosciuta dalla Regione in relazione all'impegnativa di residenzialità su uno dei tre livelli suddetti, e della quota a carattere alberghiero riconosciuta a carico della persona con disabilità accolta e, se necessario, a carico del Comune di residenza in relazione ai regolamenti da questi adottati"*, il Comune di Venezia eroga alle *"persone adulte con disabilità prive di nucleo familiare o per le quali sia impossibilitata la permanenza nel nucleo familiare"* beneficiarie, prestazioni economiche per il pagamento della quota alberghiera in strutture residenziali socio-sanitarie ad integrazione delle loro risorse economiche su presentazione della documentazione di cui al successivo comma 3.

2. L'individuazione della struttura residenziale di tipologia sociosanitaria avviene in sede di Unità Valutativa Multidisciplinare Distrettuale/Ospedaliera (UVMD/UVMO) e di tipologia sociale, di cui all'allegato B della DGR 84/2007, a cura del Servizio comunale competente, sulla base di una valutazione del bisogno e del livello di assistenza necessario alla persona. Pertanto le strutture residenziali assicurano alla persona accolta il mantenimento e il completo soddisfacimento dei bisogni sociali, sanitari e socio sanitari. L'inserimento avviene previa predisposizione di un progetto individualizzato. Eventuali prestazioni non previste dal progetto individualizzato e aggiuntive a quelle già garantite dalle strutture residenziali, saranno sostenute con oneri a carico dei familiari e congiunti del beneficiario.

3. Per accedere al contributo è necessario presentare una domanda su apposita modulistica cui vanno allegati i seguenti documenti:

- a) autorizzazione al ricovero rilasciata dalla competente UVMD/UVMO o dal Servizio comunale competente;
- b) copia completa della Dichiarazione Sostitutiva Unica e certificazione I.S.E.E. socio-sanitario residenziale;

- c) copia dell'eventuale decreto di nomina di Amministratore di Sostegno/curatore/tutore o, in subordine, impegno a depositare il ricorso per la nomina di uno dei succitati soggetti entro i termini previsti dalla autorizzazione della UVMD/UVMO, pena la decadenza del contributo;
- d) dichiarazione da parte di chi presenta la domanda della non esistenza di donazioni di beni mobili od immobili effettuate dal beneficiario nei tre anni precedenti la domanda medesima, eccetto che per i ricoveri temporanei di cui all'articolo 8 comma 4 e articolo 9 comma 3.

4. Il Comune, ai fini del riconoscimento e del calcolo del contributo applica la normativa in materia di I.S.E.E., di cui al D.P.C.M. n° 159/2013.

5. Il Comune riconosce alla persona con disabilità un contributo stabilito in percentuale sulla quota alberghiera della retta prevista per la specifica Unità di Offerta secondo fasce I.S.E.E. socio-sanitario residenziale del beneficiario (ai sensi del D.P.C.M. n° 159/2013) come indicate nelle tabelle da approvarsi con apposito provvedimento dalla Giunta Comunale e aggiornate di anno in anno.

6. Il contributo comunale è pari al 100% della quota alberghiera della retta per le persone con disabilità che hanno ISEE pari a 0 (zero) e sono individuate, nel Quadro FC7 “Disabilità e non autosufficienza” della Dichiarazione Sostitutiva Unica per il calcolo dell’ISEE, in condizione di “Disabilità Media” o “Disabilità Grave” (diversa da “Non Autosufficienza”).

7. L’entità della prestazione economica a carico dell’Amministrazione Comunale garantisce che rimanga nella disponibilità del beneficiario una quota del proprio reddito non inferiore al 25% della pensione minima INPS ai sensi dell’art. 6 della Legge regionale n. 30/2009, tale da consentire la copertura delle piccole spese personali (“borsellino”).

8. Nel caso si renda necessario l’applicazione dell’art. 16 - Deroghe -, il Comune procederà con specifici accordi. Gli accordi possono, fra l’altro, prevedere la restituzione da parte del beneficiario di eventuali anticipazioni da parte del Comune anche attraverso il ricavato derivante dall’alienazione/utilizzo di eventuali beni, mobili o immobili del beneficiario medesimo. Qualora il beneficiario non provveda alla restituzione di quanto dovuto al Comune nel momento in cui si trova nelle condizioni di farlo, l’Amministrazione comunale agirà nelle sedi competenti.

9. Il contributo economico è soggetto a revisione annuale. Pertanto il beneficiario, o chi per esso, si impegna a produrre entro il 30 aprile di ogni anno la certificazione I.S.E.E. socio-sanitario residenziale.

10. Alle prestazioni economiche di cui al presente articolo non si applicano i seguenti articoli del presente Regolamento: art. 2 commi 1 e 2; art. 4 comma 1 lettera c; art. 5 comma 4 lettera c, d, e, f, g, h; art. 11; art. 13 comma 1; art. 14 commi 1 e 2; art. 15 comma 5; art. 18 comma 1 lettera c, e; art. 19.

Dato atto che la nuova regolamentazione è già stata presentata e discussa assieme alle Associazioni dei disabili e agli Enti Gestori delle strutture residenziali per persone con disabilità, del territorio.

Ritenuto opportuno:

- demandare alla Giunta Comunale la determinazione delle relative fasce ISEE per il calcolo del contributo comunale correlate alle diverse unità di offerta;
- che la nuova disciplina regolamentare venga applicata, in via sperimentale per un periodo di mesi 12 (dodici), per valutare in concreto l’impatto del provvedimento circa l’adeguatezza di risposta alle richieste degli utenti beneficiari e la sostenibilità dei servizi residenziali sociali.

Ritenuto inoltre opportuno aggiornare per mero adeguamento alla normativa vigente, l’articolo 17

“Trattamento dei dati personali” del medesimo regolamento approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 133 del 26 novembre 2015 nel testo di seguito riportato:

Art. 17 - Trattamento dei dati personali

L'Amministrazione Comunale, nel pieno rispetto delle prescrizioni legislative, ivi compreso il profilo della sicurezza, tratta i dati personali relativi all'espletamento del servizio oggetto del presente regolamento in ottemperanza alla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi del Regolamento Ue 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n.101.

Sentita la Commissione Consiliare competente;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnico amministrativa del Dirigente del Settore Servizi alla Persona e alle Famiglie della Direzione Coesione Sociale e quello di regolarità contabile del Direttore della Direzione Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 così come modificato dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

DELIBERA

1. di procedere alla modifica del *“Regolamento di accesso alle prestazioni economiche erogate dal Comune di Venezia a favore delle persone anziane non autosufficienti, delle persone con disabilità e delle persone con problemi di salute mentale autorizzate all'ingresso in strutture residenziali”* in esecuzione della Sentenza del Consiglio di Stato N. 01505/2020 in pubblicazione il 02/03/2020;
2. di abrogare l'articolo 9 del Regolamento di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 133 del 26 novembre 2015;
3. di approvare un nuovo articolo 9 del *“Regolamento di accesso alle prestazioni economiche erogate dal Comune di Venezia a favore delle persone anziane non autosufficienti, delle persone con disabilità e delle persone con problemi di salute mentale autorizzate all'ingresso in strutture residenziali”* che sostituisce il precedente articolo 9 del Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 133 del 26 novembre 2015, nel testo come in premessa indicato e di seguito riportato :

Art. 9 - Entità della prestazione economica per le persone con disabilità

1. Con riferimento alla D.G.R. del Veneto n. 4589 del 28 dicembre 2007 *“Indirizzi per la determinazione dei livelli di assistenza alle persone con disabilità accolte nei servizi residenziali. Attuazione dell'art. 59 della LR 2/2007”* punto *“Indicazioni per la determinazione delle rette di residenzialità”* che stabilisce che *“la retta complessiva di accoglienza si compone della quota di rilievo sanitario, riconosciuta dalla Regione in relazione all'impegnativa di residenzialità su uno dei tre livelli suddetti, e della quota a carattere alberghiero riconosciuta a carico della persona con disabilità accolta e, se necessario, a carico del Comune di residenza in relazione ai regolamenti da questi adottati”*, il Comune di Venezia eroga alle *“persone adulte con disabilità prive di nucleo familiare o per le quali sia impossibilitata la permanenza nel nucleo familiare”* beneficiarie, prestazioni economiche per il pagamento della quota alberghiera in strutture residenziali socio-sanitarie ad integrazione delle loro risorse economiche su presentazione della

documentazione di cui al successivo comma 3.

2. L'individuazione della struttura residenziale di tipologia sociosanitaria avviene in sede di Unità Valutativa Multidisciplinare Distrettuale/Ospedaliera (UVMD/UVMO) e di tipologia sociale, di cui all'allegato B della DGR 84/2007, a cura del Servizio comunale competente, sulla base di una valutazione del bisogno e del livello di assistenza necessario alla persona. Pertanto le strutture residenziali assicurano alla persona accolta il mantenimento e il completo soddisfacimento dei bisogni sociali, sanitari e socio sanitari. L'inserimento avviene previa predisposizione di un progetto individualizzato. Eventuali prestazioni non previste dal progetto individualizzato e aggiuntive a quelle già garantite dalle strutture residenziali, saranno sostenute con oneri a carico dei familiari e congiunti del beneficiario.

3. Per accedere al contributo è necessario presentare una domanda su apposita modulistica cui vanno allegati i seguenti documenti:

autorizzazione al ricovero rilasciata dalla competente UVMD/UVMO o dal Servizio comunale competente;

copia completa della Dichiarazione Sostitutiva Unica e certificazione I.S.E.E. socio-sanitario residenziale;

copia dell'eventuale decreto di nomina di Amministratore di Sostegno/curatore/tutore o, in subordine, impegno a depositare il ricorso per la nomina di uno dei succitati soggetti entro i termini previsti dalla autorizzazione della UVMD/UVMO, pena la decadenza del contributo;

dichiarazione da parte di chi presenta la domanda della non esistenza di donazioni di beni mobili od immobili effettuate dal beneficiario nei tre anni precedenti la domanda medesima, eccetto che per i ricoveri temporanei di cui all'articolo 8 comma 4 e articolo 9 comma 3.

4. Il Comune, ai fini del riconoscimento e del calcolo del contributo applica la normativa in materia di I.S.E.E., di cui al D.P.C.M. n° 159/2013.

5. Il Comune riconosce alla persona con disabilità un contributo stabilito in percentuale sulla quota alberghiera della retta prevista per la specifica Unità di Offerta secondo fasce I.S.E.E. socio-sanitario residenziale del beneficiario (ai sensi del D.P.C.M. n° 159/2013) come indicate nelle tabelle da approvarsi con apposito provvedimento dalla Giunta Comunale e aggiornate di anno in anno.

6. Il contributo comunale è pari al 100% della quota alberghiera della retta per le persone con disabilità che hanno ISEE pari a 0 (zero) e sono individuate, nel Quadro FC7 "Disabilità e non autosufficienza" della Dichiarazione Sostitutiva Unica per il calcolo dell'ISEE, in condizione di "Disabilità Media" o "Disabilità Grave" (diversa da "Non Autosufficienza").

7. L'entità della prestazione economica a carico dell'Amministrazione Comunale garantisce che rimanga nella disponibilità del beneficiario una quota del proprio reddito non inferiore al 25% della pensione minima INPS ai sensi dell'art. 6 della Legge regionale n. 30/2009, tale da consentire la copertura delle piccole spese personali ("borsellino").

8. Nel caso si renda necessario l'applicazione dell'art. 16 - Deroghe -, il Comune procederà con specifici accordi. Gli accordi possono, fra l'altro, prevedere la restituzione da parte del beneficiario di eventuali anticipazioni da parte del Comune anche attraverso il ricavato derivante dall'alienazione/utilizzo di eventuali beni, mobili o immobili del beneficiario medesimo. Qualora il beneficiario non provveda alla restituzione di quanto dovuto al Comune nel momento in cui si trova nelle condizioni di farlo, l'Amministrazione comunale agirà nelle sedi competenti.

9. Il contributo economico è soggetto a revisione annuale. Pertanto il beneficiario, o chi per

esso, si impegna a produrre entro il 30 aprile di ogni anno la certificazione I.S.E.E. socio-sanitario residenziale.

10. Alle prestazioni economiche di cui al presente articolo non si applicano i seguenti articoli del presente Regolamento: art. 2 commi 1 e 2; art. 4 comma 1 lettera c; art. 5 comma 4 lettera c, d, e, f, g, h; art. 11; art. 13 comma 1; art. 14 commi 1 e 2; art. 15 comma 5; art. 18 comma 1 lettera c, e; art. 19.

4. di abrogare l'articolo 17 del Regolamento di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 133 del 26 novembre 2015;
5. di approvare per mero adeguamento alla normativa vigente, un nuovo articolo 17 del *“Regolamento di accesso alle prestazioni economiche erogate dal Comune di Venezia a favore delle persone anziane non autosufficienti, delle persone con disabilità e delle persone con problemi di salute mentale autorizzate all'ingresso in strutture residenziali”* che sostituisce il precedente articolo 17 del regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 133 del 26 novembre 2015, nel testo in premessa indicato e di seguito riportato:

Art. 17 - Trattamento dei dati personali

L'Amministrazione Comunale, nel pieno rispetto delle prescrizioni legislative, ivi compreso il profilo della sicurezza, tratta i dati personali relativi all'espletamento del servizio oggetto del presente regolamento in ottemperanza alla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi del Regolamento Ue 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n.101.

6. stabilire che le nuove disposizioni regolamentari Art. 9 e Art.17 entrino in vigore ad esecutività del presente provvedimento;
7. demandare alla Giunta Comunale di compiere gli atti necessari per l'attuazione della nuova disciplina regolamentare di cui all'Art. 9;
8. stabilire che l'efficacia, limitatamente all'articolo 9 del nuovo regolamento, avvenga alla data di esecutività del provvedimento di Giunta Comunale che ne dà attuazione con approvazione delle fasce ISEE, a seconda delle unità di offerta residenziale, per il calcolo del contributo comunale, con applicazione in via sperimentale per un periodo di mesi dodici.

ALLEGATI - **PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA** (impronta:
AB5FF8B1C66BFC79DE0CFD1DC7DCE9E049ACAC989BF223C37FB379140827412E)
- **PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE FIRMATO DIGITALMENTE** (impronta:
AACB419FC54BCF3D3ABE12C397F759FCF4D4E5D14F7A70CB4A6EDA0E34E213AF)

(Proposta di deliberazione n. 2020/52 del 08/06/2020)

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

Il Segretario Generale
FRANCESCO VERGINE

Il Presidente
ERMELINDA DAMIANO